











2. L'esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall'attività prevista dal presente articolo.

## **Articolo 7**

### **Controlli sostanziali**

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari dell'ASE.
4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio dell'ASE, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento.

## **Articolo 8**

### **Contenzioso**

1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il procedimento di mediazione tributaria, il ricorso e l'eventuale proposta di mediazione sono presentati all'ufficio dell'Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. L'ASE può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.
4. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della presente convenzione, al competente ufficio dell'ASE che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
5. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

## **Articolo 9**

### **Riscossione**

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
3. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita all'ASE la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

## **Articolo 10**

### **Rimborsi**

1. Gli uffici dell'Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d'ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.

2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l'onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell'Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell'allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall'Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.

## **Articolo 11**

### **Servizi informativi**

1. L'ASE s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. L'ASE individua univocamente mediante i codici Ateco vigenti al momento della deliberazione della legge regionale (all'attualità Ateco 2007), i contribuenti che per l'attività esercitata sono soggetti ad una imposizione fiscale diversa rispetto a quella ordinaria.
3. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
4. L'Agenzia fornisce periodicamente all'ASE, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato 1.
5. L'ASE ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia;
6. L'Agenzia fornisce all'ASE, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.

## **Articolo 12**

### **Rimborso spese**



1. Per i servizi resi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, spetta all'Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente pari alla misura di seguito indicata:
  - a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
    - ✓ non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici dell'Agenzia con saldo finale pari a zero;
    - ✓ € 0,50, per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici dell'Agenzia con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario o postale;
  - b) per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:
    - ✓ € 0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
    - ✓ € 1,20 per il modello F24 cartaceo;
    - ✓ € 1,40 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale.

Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese di cui al comma 1; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate alla Regione a cura dell'Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 2, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all'articolo 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA.

### **Articolo 13**

#### **Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese**

1. L’Agenzia trasmette all’indirizzo PEC [programmazione@pec.regione.sardegna.it](mailto:programmazione@pec.regione.sardegna.it) della Regione e all’indirizzo [agenziasardaentrate@pec.it](mailto:agenziasardaentrate@pec.it) dell’ASE, le note di addebito per il rimborso spese di cui all’articolo 12, allegando, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
  - 1) i mesi di maggio e ottobre, con l’indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l’annualità precedente per le attività di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
  - 2) il mese di febbraio, con l’indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all’articolo 12, commi da 1 a 5 svolte nell’anno precedente.
2. Gli importi delle note di addebito trasmesse, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall’Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell’IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall’emissione delle note di addebito indicate al medesimo comma 1.
3. Le note di addebito di cui al presente articolo seguiranno, in ogni caso, ad essere intestate alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Servizio Strumenti Finanziari e Governance delle Entrate della Regione Sardegna, che provvederà, a norma di legge, alla gestione contabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione.
4. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell’Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest’ultima provvede ad informare dell’avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
5. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima nota di addebito utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle note di addebito successive.

## **Articolo 14**

### **Inadempienze contrattuali**

1. L’Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione e l’ASE, nell’ambito delle rispettive competenze, riscontrino inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati provvedono, sulla base di

rapporti circostanziati, a chiedere all’Agenzia, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, l’immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

3. Qualora l’Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l’inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all’articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione e dell’ASE dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e dal Regolamento e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l’Agenzia di revocare l’autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

## **Articolo 15**

### **Archivi**

1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è altresì titolare del trattamento dei dati e delle informazioni ad esse relativi, come meglio precisato al successivo articolo 16.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall’Agenzia tramite il sistema di comunicazione tra l’Amministrazione finanziaria centrale e le Regioni, con le modalità e le cautele previste dal Regolamento e dal Codice da definire tra le Parti con separato accordo di cooperazione informatica.
3. L’Agenzia fornisce alla Regione e le informazioni contenute **nell’allegato** alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

## **Articolo 16**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali, relativi alle attività oggetto della presente Convenzione, sarà effettuato rispettivamente dall’Agenzia delle entrate, dalla Regione e dall’ASE in qualità di Titolari autonomi, ognuno in relazione alle attività come individuate negli art. 2 e 3 della Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento. La regione Sardegna continua a svolgere tutte le attività relative al riversamento diretto del gettito delle entrate tributarie;
2. In particolare le Parti si impegnano:
  - a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;

- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento;
  - a collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l’esecuzione della convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
  4. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;
  5. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento.
  6. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla convenzione, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
  7. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della presente convenzione.
  8. I contatti dei Responsabili della protezione dei dati personali sono:
    - per l’Agenzia e-mail: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it);
    - per la Regione e-mail: [rpd@regione.sardegna.it](mailto:rpd@regione.sardegna.it), [rpd@pec.regione.sardegna.it](mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it)
    - per l’ASE, e-mail: [ase.rpd@pec.regione.sardegna.it](mailto:ase.rpd@pec.regione.sardegna.it).

## **Articolo 17**

### **Tutela della riservatezza**

1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della Convenzione.
2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente

connesse all'esecuzione della convenzione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

## **Articolo 18**

### **Modifiche della convenzione**

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.

## **Articolo 19**

### **Competenza sulle controversie**

1. Le controversie inerenti alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

## **Articolo 20**

### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione, fatti salvi gli effetti dell'attività compiuta dall'Agenzia delle Entrate di cui alla lettera d) delle premesse, fino al 31 dicembre 2026. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione trasmette, con

propria comunicazione, il proprio intendimento al rinnovo dell'intesa per un ulteriore analogo periodo o chiede la proroga della sua efficacia per un ulteriore anno.

## **Articolo 21**

### **Allegato**

1. La narrativa in premessa e **l'allegato** alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

per la Regione  
Evanessa Atzori  
(dirigente ad interim)  
*(firmato digitalmente)*

per l'Agenzia  
Il Direttore Regionale  
Francesco Paolo Chimienti  
*(firmato digitalmente)*

per l'ASE  
Stefania Masala  
*(firmato digitalmente)*

Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d'invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l'indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario (laddove disponibili) e della natura giuridica.

<b>Contenuto informativo delle forniture</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Modalità d'invio</b>
<p><b>Dichiarazioni presentate dai contribuenti</b></p> <p>Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, CU, IRAP, presentate dai contribuenti.</p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.</p>	<p>Periodica (aprile e ottobre)</p>	<p>FTP e o Siatel- PuntoFisco</p>
<p><b>Dati relativi agli esiti della liquidazione delle dichiarazioni</b></p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare:</p> <p>a) i dati identificativi del contribuente;</p> <p>b) le componenti di base imponibile variate;</p> <p>c) l'imponibile rideterminato;</p> <p>d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici.</p>	<p>Annuale (giugno)</p>	<p>FTP e o Siatel- PuntoFisco</p>
<p><b>Contenuto informativo delle forniture</b></p>	<p><b>Periodicità</b></p>	<p><b>Modalità d'invio</b></p>

<p><b>Accertamento</b></p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo sostanziale con esito di definizione, anche a seguito di verifica fiscale, e riguardano in particolare:</p> <p>a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);</p> <p>b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso);</p> <p>c) l'imponibile definito;</p> <p>d) l'imposta definita.</p>	<p>Semestrale</p>	<p>Siatel- PuntoFisco</p>
<p><b>Contenzioso</b></p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare:</p> <p>a) dati identificativi dell'ultimo grado del giudizio non definitivo;</p> <p>b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito);</p> <p>c) dati contabili dell'atto impugnato o dell'istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso).</p>	<p>Trimestrale</p>	<p>Siatel- PuntoFisco</p>
<p><b>Contenuto informativo delle forniture</b></p>	<p><b>Periodicità</b></p>	<p><b>Modalità d'invio</b></p>
<p><b>Versamenti Modello F24/F24EP</b></p> <p>Dati relativi alle imposte esposte nei modelli di versamento F24 e F24EP di spettanza della Regione e riguardano in particolare:</p>	<p>Mensile</p>	<p>Siatel- PuntoFisco</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati identificativi del contribuente;</li> <li>b) codice attività;</li> <li>c) natura giuridica;</li> <li>d) codice tributo;</li> <li>e) periodo di riferimento;</li> <li>f) importo a debito;</li> <li>g) importo a credito.</li> </ul>		
<p><b>Versamenti in autotassazione mediante Bollettino di C/C postale</b></p> <p>Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da Poste e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dati identificativi del contribuente;</li> <li>b) conto corrente di accredito;</li> <li>c) periodo di riferimento;</li> <li>d) importo.</li> </ul>	<p>Mensile (subordinato all'invio di Poste)</p>	<p>Siatel-PuntoFisco</p>
<p><b>Ruoli</b></p> <p>Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);</li> <li>b) i dati identificativi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;</li> <li>c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e/o l'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e dell'agente della riscossione incaricato;</li> <li>d) gli importi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;</li> <li>e) lo stato e l'esito.</li> </ul>	<p>Mensile</p>	<p>Siatel-PuntoFisco</p>
<p><b>Contenuto informativo delle forniture</b></p>	<p><b>Periodicità</b></p>	<p><b>Modalità d'invio</b></p>

<p><b>Rimborsi</b></p> <p>Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati identificativi del contribuente;</li> <li>b) l'anno di riferimento;</li> <li>c) le modalità e la data di corresponsione;</li> <li>d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;</li> <li>e) lo stato e l'esito;</li> <li>f) la data di presentazione dell'istanza.</li> </ul>	<p>Semestrale</p>	<p>Siatel- PuntoFisco</p>
<p><b>CENT</b></p> <p>Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e tipologia di contribuenti.</p>	<p>Gli aggiornamenti delle informazioni avvengono entro il trimestre successivo alla fornitura delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.</p>	<p>Siatel- PuntoFisco</p>